

MAFIA, CARCERE E DIRITTI: LA LEGGE CHE CI ASPETTIAMO DAL PARLAMENTO

GIUSEPPE PIGNATONE

Con la sentenza depositata il 24 gennaio la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che prevede, per i detenuti sottoposti al 41 bis, il regime speciale che l'ordinamento penitenziario riserva ai condannati per reati di mafia giudicati particolarmente pericolosi, il controllo sulla corrispondenza indirizzata ai difensori.

La disposizione, argomentano i giudici, va abolita perché incide in modo grave e ingiustificato sul diritto di difesa. Osservazione del tutto condivisibile, tanto che la norma ora dichiarata incostituzionale è già di fatto disapplicata dal 2017, su indicazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La Corte riconosce che "non può escludersi in assoluto che ordini e istruzioni possono essere trasmessi anche attraverso l'intermediazione del difensore" – ma giudica tuttavia inaccettabile "una generale, insostenibile presunzione di collusione del difensore con il sodalizio criminale". Insomma, è vero, come risulta da indagini e processi anche recenti, che singoli episodi di complicità con i difensori sono effettivamente verificati (e vanno perseguiti con assoluto rigore), ma essi non giustificano la limitazione generalizzata del diritto di difesa di un'intera categoria di detenuti. Né è possibile, come aggiunge la Corte con una nota di grande rilievo, "gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso".

Con questa sentenza la Corte continua la sua opera di rivisitazione e di "riduzione", se così si può dire, delle norme che regolano in modo differenziato il trattamento penitenziario dei detenuti per reati di mafia, come è già avvenuto per alcune modalità di attuazione del regime del 41 bis e per i permessi premio (vedi "Perché dare quei benefici e mafiosi", su questo giornale, 12 ottobre 2020).

Alla base di questo percorso di rivisitazione, che modifica l'orientamento espresso in passato dalla stessa Corte, c'è il giudizio di illegittimità costituzionale della presunzione assoluta, che cioè non ammette prova contraria, della persistenza dei collegamenti tra il detenuto e le organizzazioni criminali e, di conseguenza, della sua immutata pericolosità, ostativa dell'accesso ai benefici.

Si tratta di una presunzione che trova solide basi in centinaia di processi per reati di mafia, che hanno dimostrato che

non si può uscire dall'organizzazione se non iniziando a collaborare con le Autorità dello Stato. Ma ogni regola, osserva la Corte, ha le sue eccezioni e l'impossibilità di superare questa presunzione non è più accettabile alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza italiana e comunitaria. Evoluzione cui non sono estranee anche la mutata sensibilità sociale e l'attenuata percezione di allarme a trent'anni dalle stragi del 1992/1993.

Tutto ciò non significa, come invece sostengono alcuni commentatori, che oggi le mafie, sempre più tese a inserirsi nell'economia legale e ad usare la corruzione piuttosto che la violenza, siano meno pericolose di prima. Violenza e sopraffazione sono infatti nel loro DNA e le indagini svolte in tutta Italia dimostrano che la loro pratica è tuttora diffusa, sia pure con grande attenzione ad evitare gli omicidi e, in generale, i fatti più eclatanti.

Per un altro verso è evidente che il rischio maggiore è quello di un ritorno sul territorio dei grandi boss, già condannati all'ergastolo, che abbiano mantenuto i contatti con la loro organizzazione e siano pronti a riprenderne il comando. Di questo rischio si è dimostrata ben consapevole la stessa Consulta con l'ordinanza numero 97 dell'11 maggio 2021 (certamente la più importante in materia) sulla illegittimità costituzionale della disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, cioè quello che - basandosi proprio sulla presunzione assoluta di pericolosità - ha finora precluso ogni possibilità di liberazione anticipata. La Corte ha infatti lasciato al Parlamento un anno di tempo per porre in essere "gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi".

Il legislatore ha dunque tempo fino all'11 maggio per emanare una nuova legge. Con l'augurio, espresso di recente dal Procuratore Generale presso la Cassazione, Giovanni Salvi, che essa "conservi i principi fondamentali che la Corte stessa ha indicato: la collaborazione resta la strada principale di prova della cesura dei rapporti con l'organizzazione mafiosa e tale prova non può essere limitata alla buona condotta nel carcere, ma estesa alla insussistenza effettiva di quei rapporti e alla impossibilità che possano essere ripristinati". Una legge seria e rigorosa, quindi, che non tolga la speranza di una vita diversa, ma che eviti di tornare indietro di trent'anni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

